

E P 7 A L E X

LE COMUNITÀ ENERGETICHE

UNA SERIE SULL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA



E P 7 A L E X

Episodio 2

Le due modalità di organizzazione

Indice

1. I gruppi di auto-consumatori
 - 7 I requisiti particolari dei gruppi di auto-consumatori
2. Le Comunità di Energia Rinnovabile
 - 7 I requisiti particolari delle Comunità di Energia Rinnovabile
3. Conclusioni



E P 7 A L E X

1. I gruppi di auto-consumatori

I gruppi di auto-consumatori

Significato del termine

Un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due auto-consumatori che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio.

Per auto-consumatore si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un auto-consumatore diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.



I gruppi di auto-consumatori

L'impianto di produzione

L'impianto di produzione dell'auto-consumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché quest'ultimo resti soggetto alle istruzioni dell'auto-consumatore di energia rinnovabile.


L'auto-consumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia, o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) o Altri Sistemi di Produzione (ASAP) ai sensi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione (TISSPC), nel rispetto delle relative definizioni.



E P 7^A L E X

I requisiti particolari dei gruppi di auto-consumatori

I requisiti particolari dei gruppi di auto-consumatori



I requisiti particolari dei gruppi di auto-consumatori

Il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Il GSE ricopre un ruolo centrale nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.

I clienti finali devono rilasciare una liberatoria al GSE per l'utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché per realizzare tutti gli obiettivi previsti dall'art. 42bis del DL 162/2019 e dalla Delibera. Ulteriori clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione ma non associati a questi (ovvero che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato) possono rilasciare una liberatoria al GSE ai fini dell'utilizzo dei dati di misura afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell'energia elettrica condivisa.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall'autoconsumo, adotterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell'energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.

E P 7 A L E X


2. Le Comunità di Energia Rinnovabile

Le comunità di energia rinnovabile

Significato del termine

La Comunità di Energia Rinnovabile è, invece, un **soggetto giuridico** che si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria**, è **autonomo** ed è effettivamente **controllato da azionisti o membri** che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.


Gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.



E P 7^A L E X

I requisiti particolari delle Comunità di Energia Rinnovabile

I requisiti particolari delle Comunità Energetiche Rinnovabili

- 
- essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile)
 - essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali
 - nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale
 - essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria)
 - aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa

I requisiti particolari delle Comunità di Energia Rinnovabile

I titolari di Comunità di Energia Rinnovabile

Tali soggetti, inoltre, devono rilasciare una liberatoria al GSE per l'utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, nonché per realizzare tutti gli obiettivi previsti dall'art. 42bis del DL 162/2019 e dalla Delibera.

Inoltre, la comunità di energia rinnovabile deve essere un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi ed avere come oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto e/o dall'atto costitutivo) quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Lo Statuto o l'atto costitutivo devono prevedere una partecipazione alla comunità aperta e volontaria e che la comunità sia proprietaria ovvero abbia la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

E P 7 A L E X

3. Conclusioni

I rapporti tra i soggetti di entrambe le configurazioni appena descritte sono regolati da un **contratto di diritto privato** con i seguenti requisiti:

- 7° previsione del mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia
- 7° individuazione univocamente di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, tra le altre cose, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE
- 7° deve essere concesso ai soggetti parti del contratto di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati

E P 7 A L E X

GARZIA GASPERI & PARTNERS

TAX & LAW | MILAN

• Dipartimento Legale •

Via L. A. Melegari 1, 20122 Milano, Italia

Tel. +39 02 8413 1386 • Fax +39 02 8413 1382

• Dipartimento Fiscale •

Via Luigi Majno 5, 20122 Milano, Italia

Tel +39 02 3657 6041 • Fax +39 02 3657 7226

milano@eptalex.com • www.eptalex.com